

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 266

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

—————

Istituzione della Sezione del riesame presso il tribunale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel testo che segue, volto a prevedere l'istituzione della Sezione del riesame presso il Tribunale, il presente disegno di legge venne presentato già il 12 maggio 1994, richiamando una serie di funzioni che ne legittimavano e ne motivavano la ragione d'essere. Si è dovuto purtroppo attendere anche in questo campo una sentenza della Corte costituzionale - la n. 131 del 1996 - perchè il problema, già sollevato due anni fa, tornasse ad assumere nuove e preoccupanti urgenze. Appare dunque utile e necessario riproporre l'istituzione della Sezione del riesame presso il Tribunale, proponendo al Parlamento di deliberare con la sollecitudine che la situazione richiede.

Entrando nel merito del provvedimento appare necessario ricordare come il nuovo codice di procedura penale, nel capo VI del titolo I del libro IV della parte prima, regolamenta, tra l'altro, gli istituti del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva nonchè dell'appello contro le predette ordinanze.

Questi istituti che hanno appagato le giuste attese della dottrina più avveduta e dei più sensibili operatori del diritto, hanno, com'è evidente, comportato oneri nuovi e non lievi a carico dei tribunali competenti e cioè dei tribunali dei capoluoghi della provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale).

Questa risposta certamente razionale, che il legislatore ha dato al delicato problema concernente le garanzie legate all'applicazione delle misure coercitive reali e perso-

nali, ha però in pratica comportato vistose anomalie funzionali, perchè la relativa competenza è stata dalla legge assegnata in sede provinciale ai tribunali che contemporaneamente svolgono le proprie e già onerose funzioni ordinarie, sicchè quella aggiuntiva appare ed è - specie in alcune sedi - particolarmente gravosa sino a divenire spesso «incompatibile» con il corretto funzionamento del tribunale.

Ne consegue che, nonostante l'impegno da essi profuso, i tribunali del riesame non sono in grado di adempiere ai loro importantissimi compiti, vieppiù accresciuti a causa del moltiplicarsi dei provvedimenti coercitivi personali e patrimoniali, mentre tutto lascia presumere che tali incombenze continueranno ad aumentare nel prossimo futuro.

Vanno poi sottolineati i tempi, rigorosamente scadenzati dalla legge, per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e per il deposito del provvedimento.

Nè una materia di tanto rilievo può subire il rischio di risposte giudiziarie non adeguatamente qualificate.

Necessita pertanto modificare l'attuale assetto attribuendo la competenza del riesame ad una apposita sezione del tribunale ordinario cui sono addetti magistrati che svolgono esclusivamente le funzioni previste dall'articolo 309 del codice di procedura penale.

A tale esigenza risponde il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo volto a innovare la norma processuale.

Si confida che, con ogni migliorativo apporto, il presente disegno di legge possa essere sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale le parole «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «apposita sezione del tribunale».

